

ISTITUTO COMPRENSIVO OROTELLI

Infanzia/Primaria/Secondaria I° Grado

Via San Costantino 0784.79894 – 0784.789058 fax

Nuic827005@istruzione.it – nuic827005@pec.istruzione.it

Circolare n. 22

Ai Genitori

Ai Docenti

Alla DSGA

Al Sito Web

Oggetto : Somministrazione di farmaci a scuola.

In data 11.10.2016 è pervenuta alla Scuola un'autorizzazione alla somministrazione di farmaci a scuola riguardante un alunno avente patologia di diabete mellito e per il quale si rende necessaria la, eventuale, somministrazione di farmaci durante la sua frequenza scolastica.

In via generale la somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda gli alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di certificazione medica, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica anche per salvaguardare il diritto allo studio.

La materia di cui in oggetto è prevista dalle Linee Guida MIUR del 25.11.2005 (n.b. le Linee Guida sono delle norme di legge sotto forma di Regolamento Ministeriale) che prevedono il coinvolgimento di diverse figure ciascuna secondo le proprie competenze e responsabilità. In via ordinaria non è possibile la somministrazione di farmaci a scuola da parte del Personale ma l'art. 4, in casi particolari, prevede tale possibilità seguendo l'iter seguente :

1. Richiesta formale della famiglia corredata da apposita certificazione medica attestante lo stato di malattia, con specifica prescrizione del farmaco da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione) ;
2. Il Dirigente Scolastico, ricevuta la richiesta, si attiva affinché la stessa possa essere soddisfatta ;
3. Individua il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione del farmaco ;
4. Autorizza, qualora richiesto, i genitori dell'alunno ad accedere ai locali scolastici durante le ore di lezione per la somministrazione dei farmaci ;
5. Verifica la disponibilità del personale Docente e ATA a somministrare i farmaci all'alunno, qualora non sia esso stesso a farlo (come nel caso di alunni affetti da diabete che sovente provvedono da soli). Il personale va individuato tra coloro che hanno seguito corsi di pronto soccorso o corsi ASL ;
6. Se non vi è disponibilità la scuola può stipulare accordi o convenzioni con altri soggetti del territorio (esempio Comune o ASL) ;
7. Se anche ciò non è possibile il Dirigente Scolastico deve dare comunicazione scritta alla famiglia e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno.

Pertanto, in via ordinaria non vi è obbligo dei Docenti o di altro Personale per la somministrazione dei farmaci e per ovviare all'eventuale carenza di disponibilità si chiede, nelle more di accordo con l'Ente Locale, che i genitori richiedenti garantiscano la loro immediata reperibilità (mediante comunicazione del numero di cellulare di entrambi i genitori) o di persona di loro stretta fiducia. In caso mancata reperibilità e in caso di emergenza la scuola provvederà a chiamare il personale medico.

Il Dirigente Scolastico

Dr. Giuseppe Giovanni Carta

(firma apposta ex art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/93